

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 13 del 06 febbraio 2019

S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 30172 Mestre Venezia. Attuazione Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del 31 Marzo 2008. Vasche provvisorie di stoccaggio ubicate in area 23ha a Marghera - Venezia. Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 dell'11.10.2016 e ss.mm.ii.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si procede all'aggiornamento del provvedimento di AIA n. 25 del 11.10.2016, per estendere alla porzione "F" della III Vasca la gestione dei rifiuti finora destinati alla sola porzione "G", senza altre variazioni gestionali.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 11.10.2016 con il quale si è concluso il procedimento di riesame dell'AIA rilasciata per entrambe le vasche "Sud (vasche D, E)" e "Nord (vasche A1, A2, B, C)", avviato d'ufficio dai competenti Uffici regionali con nota n. 51476 del 10.02.2016;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 22.05.2018 con il quale si è estesa l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al citato DDR n. 25 del 11.10.2016 alla III vasca di cui al progetto esecutivo trasmesso dalla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a., limitatamente alla configurazione a breve termine descritta nelle integrazioni presentate con nota del 16.03.2018 (acquisita al prot. reg. n. 102710 del 16 marzo 2018);

VISTA la nota prot. n. CF/nc/035/18 del 18.01.2019, acquisita agli atti con prot. regionale n. 27813 del 23.01.2019, con cui la Ditta ha chiesto *"di poter utilizzare anche la porzione "F" della III vasca, per poter stoccare, nei limiti quantitativi concessi dall'Autorizzazione di cui al Decreto n. 35 del 22/05/2018, i rifiuti secondo le modalità previste per la porzione "G"";*

CONSIDERATO che con nota prot. reg. 28210 del 23.01.2019 questa Amministrazione ha comunicato alla Ditta che, configurandosi tale richiesta come modifica non sostanziale dell'AIA vigente, nulla osta all'utilizzo della porzione F della III vasca, fermi restando i quantitativi massimi di rifiuti già autorizzati, e coperti da apposita garanzia finanziaria, e ferme restando le modalità gestionali già previste e condivise con gli Enti di controllo;

PRESO ATTO che la Ditta, con nota prot. n. CF/nc/45/19 del 24.01.2019, ha attestato il versamento degli oneri istruttori dovuti per l'aggiornamento dell'AIA vigente;

decreta

1. di aggiornare, a seguito dell'istanza richiamata in premessa, ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 11.10.2016 e ss.mm.ii., in capo alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. con sede legale in via Torino, 141 - 30172 Mestre - Venezia, relativamente al deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in "Area 23 ha" a Marghera - Venezia, esclusivamente in riferimento alla prescrizione secondo cui il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nella III vasca è fissato in 25.000 t (pari a ca. 28.000 m³) da gestirsi nella porzione opportunamente segregata della vasca G;
2. di modificare, pertanto, la suddetta prescrizione, riportata al punto 2 del DDR n. 35 del 22.05.2018, come di seguito specificato:

◆ *il quantitativo massimo di rifiuti stoccabili nella III vasca è di 25.000 t (pari a ca. 28.000 m³) da gestirsi nelle porzioni opportunamente segregate costituite dalle vasche F e G;*
3. di fare salve tutte le altre prescrizioni non espressamente citate e modificate nel presente atto;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta S.I.F.A. S.c.p.a., con sede legale in via Torino, 141 - 30172 Mestre - Venezia, al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V.- Direzione Generale, ad ARPAV-DAP di Venezia

e all'Osservatorio Regionale Rifiuti;

5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua